

Civile Ord. Sez. 2 Num. 5609 Anno 2019

Presidente: ORILIA LORENZO

Relatore: COSENTINO ANTONELLO

Data pubblicazione: 26/02/2019

ORDINANZA

sul ricorso 26671-2014 proposto da:

AZZARONE LIBERA MARIA, elettivamente domiciliata in MILANO, VIA D'ORSENIKO 18, presso lo studio dell'avvocato LIBERA MARIA AZZARONE, che la rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, e l'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- **controricorrenti** -

2018

3276

02

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di MILANO,
depositato l'11/07/2014, R.G.n. 12845/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 09/10/2018 dal Consigliere ANTONELLO
COSENTINO.

Rilevato:

che l'avv. Libera Maria Azzarone ha proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per cassazione dell'ordinanza con cui il tribunale di Milano ha accolto parzialmente la sua opposizione avverso il decreto che aveva liquidato in euro 500 i compensi alla stessa spettanti per la difesa di ufficio di un imputata (sedicente Carla Enriques) insolvente;

che l'impugnata ordinanza ha aumentato l'importo liquidato alla professionista dall'ammontare di euro 500 a quello di euro 675,00 (oltre spese, IVA e CPA), ma non ha riconosciuto alla stessa il compenso relativo all'attività svolta per il vano esperimento delle procedure di escussione dell'assistita insolvente;

che la causa è stata chiamata all'adunanza di camera di consiglio del 5 aprile 2018, nella quale il Collegio ha disposto rinnovarsi la notifica del ricorso per cassazione nei confronti del Ministero della Giustizia;

che a seguito del rinnovo di detta notifica, il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso;

che quindi la causa è stata nuovamente chiamata all'adunanza di camera di consiglio del 9 ottobre 2018, per la quale parte ricorrente ha depositato una memoria;

considerato:

che con il primo motivo di ricorso l'avvocatessa Azzarone denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 82, 116, 117 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, nonché dell'art. 1, Capitolo II (Tabella C - penale) del D.M. n. 127 del 2004, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.; in particolare, secondo la ricorrente, il tribunale avrebbe errato:

- nel valutare il pregio dell'opera professionale da lei svolta in base all'esito del processo, senza considerare che la prestazione del difensore è prestazioni di mezzi e non di risultato;
- nell'addebitare al difensore di non aver prodotto il verbale del dibattimento penale nel procedimento ex art. 170;
- nel rilevare una - ad avviso della ricorrente insussistente - duplicazione di voci di spesa;
- nel valorizzare la circostanza - ad avviso della ricorrente priva di concludenza - che la ricorrente non aveva prodotto la richiesta di copia degli atti del fascicolo del pubblico ministero;
- nel negare il compenso per l'attività di esame e studio che precede le udienze di mero rinvio;
- nell'aver liquidato gli importi dovuti per le diverse attività senza un criterio di omogeneità;
- nel non aver liquidato il compenso per la richiesta di controesame dei testi dell'accusa, né quello per le attività difensive svolte nell'udienza del 2.03.2011, né le spese documentate;

che il motivo va disatteso, perché tutte le doglianze ivi proposte sollevano questioni di merito e attingono, in sostanza, il giudizio di fatto operato dal tribunale sulla qualità e quantità dell'attività professionale prestata dalla ricorrente; esse quindi esulano dal perimetro del denunciato vizio di violazione di legge;

che con il secondo motivo di ricorso la ricorrente impugna il capo inerente il mancato riconoscimento del compenso per le attività svolte nel tentativo di recupero del suo credito nei confronti dall'assistita, denunciando la violazione o falsa applicazione degli artt. 82, 116, 117 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002;

che il motivo va giudicato fondato;

che, infatti, questa Corte ha più volte ribadito che, in sede di liquidazione giudiziale dei compensi del difensore d'ufficio, quest'ultimo ha diritto al rimborso dei compensi relativi all' inutile esperimento della procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario dall'assistito, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 82 e 116; ciò in quanto tale esperimento costituisce un passaggio obbligato per chiedere la liquidazione del compenso ai sensi delle precitate norme, sicché i relativi costi, comprensivi di spese, diritti e onorari, non possono restare a carico del professionista, ma devono rientrare fra quelli rimborsabili dall'erario (cfr. Cass. nn. 24104/11, 27854/2011, 15394/2012, 30484/17);

che pertanto, in definitiva, il ricorso va accolto limitatamente al secondo motivo, rigettato il primo; l'ordinanza gravata va quindi cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio al tribunale di Milano, in persona di altro magistrato, che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.


PQM

La Corte rigetta il primo mezzo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza gravata in relazione al motivo accolto e rinvia al tribunale di Milano, in persona di altro magistrato, che regolerà anche le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma il 9 ottobre 2018

Il Presidente

Lorenzo Orilia



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot.ssa *Simona Ciccardello*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 26 FEB. 2019